

Tribunale Ordinario di Rieti

R.G. 35/2025

Sezione civile

Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Roberto Colonnello, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario promosso da

Marcello Ferraccioli nato a Roma (RM) il 02.11.1977 C.F.: FRRMCL77S02H501X, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo De Rossi del Foro di Viterbo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

con l'assistenza del dott. Giuliano Tavani in qualità di professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.

visto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, depositato in data 07.07.2025;

rilevato che unitamente al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risultano presentati la proposta ed un piano redatti secondo i criteri ex artt. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i., oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14/2019;

osservato che l'odierno istante riveste la qualifica di consumatore, poiché i debiti a lui riferibili sono stati contratti per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i., recante l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla



completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato che non risulta che parte istante sia stata già esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

ritenuto, *prima facie* ed in base a valutazione da confermarsi in seguito al contraddittorio tra le parti, che l'istante non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto, pertanto, che - almeno allo stato - non risultano presenti le condizioni ostative ex art. 69 c.c.i.i. all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – a questo Tribunale di “*disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'istante e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Disporre altresì il divieto di prosecuzione ed inizio di azioni esecutive individuali, di sequestri conservativi ed acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ex art.70, comma 4, lett.D), D.Lgs. 14/2019*” al fine di conservare l'integrità del patrimonio del ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento;

ritenute le misure protettive richieste funzionali ad assicurare la fattibilità del piano;

ritenuto dunque che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano (e debbano) essere concesse, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del presente procedimento, in quanto



funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., onde non pregiudicare la sostenibilità del piano con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto piano; visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.;

P.Q.M.

il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica

DICHIARA APERTA

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Marcello Ferraccioli nato a Roma (RM) il 02.11.1977 C.F.: FRRMCL77S02H501X,

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da Marcello Ferraccioli nato a Roma (RM) il 02.11.1977 C.F.: FRRMCL77S02H501X, ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria in apposita area del sito web del Tribunale di Rieti previa cancellazione dei dati sensibili (ossia, i *“dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale”* nonché i *“dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”* ex art. 9 RGPD - regolamento (UE) n. 2016/679) del ricorrente (a tal fine si invita il professionista facente funzioni di OCC a depositare nel fascicolo telematico, entro sette giorni, la proposta e il piano recanti le parti da cancellare affinché il giudice possa autorizzarne la pubblicazione),

ORDINA

al professionista facente funzioni di OCC di comunicare la proposta con il relativo piano e il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA



i creditori a comunicare al professionista facente funzioni di OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista facente funzioni di OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.;

AVVERTE

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

ORDINA

al professionista facente funzioni di OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

ex art. 70, IV co. c.c.i.i. e per il tempo strettamente necessario alla conclusione del presente procedimento il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari nei confronti del ricorrente e sul suo patrimonio;

AVVERTE

parte ricorrente e i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA



alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al
ricorrente e al professionista facente funzioni di OCC;

AVVISA

parte ricorrente che è suo onere depositare il presente
provvedimento – che dispone la sospensione delle procedure
esecutive – nei procedimenti di esecuzione già pendenti nei propri
confronti perché in essi il G.E. possa prendere atto della qui disposta
sospensione.

Si comunichi.

Rieti, 3 marzo 2026

IL GIUDICE

Roberto Colonnello

